



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06/91684005-Fax-06/23326645

www.fihp.org / e-mail - gs@fihp.org

Roma, 13 febbraio 2015

Sentenza n. 005/2015

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 13 del mese di febbraio 2015 presso i locali della Federazione Italiana Hockey e pattinaggio così composto:

Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO - Presidente

Prof. Avv. Daniele PIVA - Componente relatore

Avv. Valerio CIONI – Componente,

per decidere in ordine al deferimento n° **13/2014** a carico del sig. **Fausto Vignoli** e dell'avv. **Gherardo Nicasi Zanetti**, Giudice Sportivo Regionale

premesse che:

- a seguito dell'esposto - denuncia sporto dall'avv. Priscilla Zucchini il 16 aprile 2014, con prot. n° 13/2014 del 15 gennaio 2015 il sig. Fausto Vignoli e l'avv. Gherardo Nicasi Zanetti venivano deferiti dal Procuratore Federale dinanzi a questo Tribunale per rispondere:

- a) **Vignoli**, della violazione degli artt. 1, 6 e 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina *per avere successivamente allo svolgimento del Campionato Regionale Umbria "Gruppi Spettacolo" tenutosi il 16 febbraio 2014 diffuso sms e comunicazione di posta elettronica a diversi soggetti dell'ordinamento federale contenenti espressioni lesive del prestigio e della reputazione dell'Ufficiale di Gara avv. Priscilla Zucchini, in cui veniva tra l'altro espressamente riportato «falsità scritte dal Presidente di Giuria dopo 32 ore gara del 16/02/14»; nonché per aver organizzato con urgenza una riunione rivolta a tutte le società umbre da tenersi il 12 marzo 2014 avente, nell'ordine del giorno, anche «falsità scritte dal Presidente di Giuria dopo 32 ore gara 16 febbraio»; nonché partecipato ad una riunione con il Giudice Sportivo Regionale avv. Gherardo Nicasi Zanetti per chiarire i fatti e decidere su come procedere in ordine agli episodi avvenuti nel corso della sopracitata manifestazione;*

- b) **Nicasì Zanetti**, della violazione degli artt. 1 e 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina *per avere partecipato ad una riunione con il Presidente del Comitato Regionale Umbria della F.I.H.P. sig. Fausto Vignoli per chiarire i fatti e decidere su come procedere in ordine agli episodi avvenuti nel corso della sopracitata manifestazione;*
- con nota del 24 luglio 2014 l'avv. Gherardo Nicasì Zanetti faceva pervenire le sue osservazioni difensive, nelle quali confermava di aver incontrato «*in via del tutto amichevole le persone presenti ai fatti per chiarire le circostanze accadute*»;
 - il sig. Fausto Vignoli confermava i fatti ascrittigli sia nella memoria difensiva fatta pervenire in data 8 settembre 2014, sia nell'audizione con il Procuratore Federale tenutasi in data 10 dicembre 2014, come da verbale in atti;
 - secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e dall'art. 77 del Regolamento di Giustizia e Disciplina il Presidente fissava, pertanto, l'udienza di discussione per il 13 febbraio 2015, dandone comunicazione agli incolpati ed al Procuratore Federale;
 - in data 9 febbraio 2015 il Sig. Fausto Vignoli depositava ulteriore memoria difensiva a mezzo dei suoi difensori avv.^{ti} Gianvito Ranieri e Gioia Desantis, nella quale precisava il significato del termine «*falsità*» da lui utilizzato nelle comunicazioni oggetto dell'incolpazione, chiedendo al Tribunale di escutere 20 testimoni al fine di ricostruire quanto accaduto il giorno 16 febbraio 2014;
 - all'udienza del 13 febbraio 2015, acquisito il fascicolo della Procura e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, si apriva la fase della discussione nella quale, anche in risposta ad ulteriori chiarimenti richiesti dal Tribunale, gli incolpati ribadivano, a propria discolpa, il contenuto delle memorie e delle richieste già in atti, producendo altresì, da parte del sig. Fausto Vignoli, il documento a sua firma datato 28 febbraio 2014, avente ad oggetto: «*Relazione del Comitato Regionale Umbria*», nel quale si dà conto dell'incontro tenutosi presso la sede Umbra della Federazione, in presenza anche del Giudice Sportivo Regionale e concernente quanto verificatosi il 16 febbraio 2014, documento in cui l'incolpato dichiara di dissociarsi espressamente dalle parole usate dall'avv. Priscilla Zucchini, ravvisando, in esse, una «*lettura profondamente ingiusta e bugiarda*» dei fatti;

- all'esito di tali chiarimenti il Tribunale:
 - o tenuto conto della mancata indicazione delle specifiche circostanze in relazione alle quali ciascuno di essi avrebbe dovuto essere escusso, respingeva la richiesta di esame dei testi formulata dalla difesa del Vignoli;
 - o ritenuto superfluo assumere ulteriori testimonianze o documenti relativamente ai fatti oggetto del procedimento, invitava le parti a concludere;
- il Procuratore Federale, ritenuti provati tutti gli illeciti disciplinari contestati, insisteva affinché venisse riconosciuta la responsabilità degli incolpati, con richiesta di applicazione della sanzione dell'ammenda di € 200,00 nei confronti del sig. Fausto Vignoli (ritenuta assorbita la sanzione di cui all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina in quella più grave, da applicarsi ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina) e di € 300,00 nei confronti dell'avv. Nicasi Zanetti ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina;
- gli incolpati chiedevano invece di essere prosciolti dagli illeciti contestati per insussistenza dei fatti loro ascritti;
- all'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio per la decisione.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ritiene provata la responsabilità degli incolpati, nei termini che seguono.

1) Le contestazioni mosse nei confronti del sig. Fausto Vignoli.

Quanto alla posizione del sig. Fausto Vignoli si ritiene che la condotta costituente oggetto di contestazione non integri la fattispecie di cui all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in quanto non risulta provato che le comunicazioni da lui diffuse tramite posta elettronica ed SMS contenessero *informazioni o notizie riservate*. Ciò perché le comunicazioni di cui il Vignoli si è assunto la paternità, per come accertate all'esito dell'istruttoria, non sembrano tanto avere ad oggetto *notizie o informazioni*, quanto - piuttosto - *giudizi* in termini di *falsità* rispetto a quanto asseritamente «scritto» dall'Ufficiale di Gara.

Tali comunicazioni, per quanto è stato possibile accertare, risulterebbero dirette, infatti, a soggetti che avevano preso diretta conoscenza degli eventi in contestazione

verificatisi in data 16 febbraio 2014, o che ne erano comunque già stati informati, anche in considerazione del fatto che era stata la stessa avv. Zucchini a diffondere le notizie concernenti il suo operato.

Il tenore delle comunicazioni diffuse dal Vignoli, così come descritte nell'esposto da cui ha preso avvio il presente procedimento e come confermate dall'incolpato anche in udienza, sembrano plausibilmente indicare, inoltre, che lo stesso intendesse soltanto prendere posizione - per l'appunto «*dissociandosi*» e paventando persino le proprie dimissioni - dall'operato dell'Ufficiale di Gara, circostanza che risultava già ampiamente nota ai destinatari delle stesse comunicazioni.

In particolare, come si legge anche nella relazione acquisita col consenso delle parti all'udienza del 13 febbraio 2015, la riunione convocata dal Vignoli risulta circoscritta a persone che, sia pur a diverso titolo (componenti della giuria, responsabili del servizio d'ordine, atleti, allenatori), avevano partecipato all'evento sportivo del 16 febbraio 2014.

Complessivamente emerge, dunque, un rapporto tra il Presidente del Comitato Regionale e l'Ufficiale di Gara, avv. Zucchini, da tempo notoriamente logorato, rispetto al quale i fatti del 16 febbraio 2014 ed i relativi sviluppi costituiscono, per citare la relazione acquisita in udienza (pag. 2), «*l'ultimo atto*» da cui sarebbe scaturito «*uno strappo non più recuperabile*».

Non appare provato, inoltre, con riferimento ai fatti ed alle circostanze propalate dal Vignoli, il requisito della *riservatezza* di cui alla rubrica del contestato illecito, non essendo stata dimostrata, in relazione ad essi, né l'effettiva pendenza di indagini da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, né la eventuale consapevolezza di tale circostanza da parte dell'incolpato, considerazioni che portano ad escludere, in definitiva, la sussistenza del contestato illecito, sia sotto il profilo dell'elemento materiale che per quanto attiene al profilo soggettivo.

Il comportamento posto in essere dal Vignoli, vista anche la carica federale da questi ricoperta appare, viceversa, lesivo della dignità e del prestigio della Federazione, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Le modalità di diffusione e, soprattutto, il contenuto delle affermazioni ripetutamente espresse in merito all'operato d'un Ufficiale di Gara si appalesano, infatti, come

intrinsecamente lesive della dignità e del prestigio di quest'ultima ed, in quanto tali, si riflettono sulla funzione da essa svolta riverberando, di conseguenza, i loro effetti dannosi sulla Federazione di appartenenza, l'immagine della quale ne è indubbiamente risultata pregiudicata all'esterno e nei confronti dei propri tesserati.

Né simili condotte possono ritenersi, di per sé, giustificate, così come prospetta la difesa dell'incolpato - che proprio su tale presupposto aveva indicato numerosi testimoni in lista - ove anche risulti storicamente dimostrata la mancata rispondenza al vero di quanto riferito dall'avv. Priscilla Zucchini nella contestata annotazione separata al referto di gara.

Oggetto della protezione apprestata dall'art. 1 del Regolamento di Giustizia e Disciplina sono, infatti, la «*dignità*» ed il «*prestigio*» dei soggetti tutelati, e che va loro comunque garantita anche nell'ipotesi in cui dovessero rendersi, a loro volta, protagonisti di comportamenti censurabili, non essendo neppure prevista, in questa sede disciplinare ed alla stregua di quanto si verifica nel campo del diritto penale, la possibilità di invocare, la c.d. *exceptio veritatis* o giudizio d'onore, facoltà che, peraltro, eventualmente competerebbe all'offeso e non all'offensore.

Ciò non significa affatto che le condotte poste in essere da tesserati e funzionari federali debbano ritenersi *ipso facto* immuni rispetto ad ogni possibile valutazione - anche critica - da parte di altri funzionari o tesserati; tali esternazioni debbono assumere, tuttavia, forme e modalità contenute e sintoniche rispetto allo specifico obiettivo, senza debordare in espressioni ingiuriose - o anche solo gratuitamente offensive - che non siano strettamente funzionali rispetto alla predetta finalità.

Nelle comunicazioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, i termini utilizzati e l'uso reiterato di espressioni riconducibili alla fenomenologia del falso, si percepiscono oggettivamente, invece, più come un'aggressione alla persona del Giudice di gara che non come espressione di una legittima critica rispetto al provvedimento adottato.

Le iniziative assunte dall'incolpato, per le modalità oggettive con cui sono state poste in essere, si appalesano, pertanto - ancorché verosimilmente animate da lodevoli intenti chiarificatori - improprie e censurabili, in ragione delle espressioni gratuitamente ed intrinsecamente offensive che, come tali, a parere di questo Tribunale,

esorbitano i ragionevoli limiti del diritto di critica, il cui legittimo esercizio non sarebbe stato comunque pregiudicato, nel caso *de quo*, ove solo l'incolpato avesse tenuto un contegno espressivo più sobrio ed, in quanto tale, continente.

2) Gli addebiti rivolti all'avv. Gherardo Nicasi Zanetti.

Quanto alla posizione dell'avv. Gherardo Nicasi Zanetti non può, parimenti, ritenersi integrato l'illecito di cui all'art. 7 del regolamento di Giustizia e Disciplina, in quanto non risulta dimostrato che, nel corso della partecipazione alla riunione di cui al capo d'incolpazione, egli abbia personalmente «fornito» *informazioni o notizie riservate a terzi*.

Ed, infatti, per quanto è risultato all'esito dell'istruttoria dibattimentale, i fatti del 16 febbraio 2014 risultavano già ampiamente noti ai partecipanti a detto consesso, così come lo erano anche il rapporto steso dall'Ufficiale di Gara ed il giudizio su di esso espresso dal sig. Fausto Vignoli che, in effetti, li aveva informalmente convocati proprio per discutere su tali argomenti.

Ciò non toglie che, nella trattazione della vicenda *de qua*, l'incolpato non abbia rispettato, per un verso - ed ancorché in tal senso espressamente sollecitato - l'iter procedurale imposto dall'art. 70 del regolamento di Giustizia e Disciplina e, per altro verso, che, con la partecipazione a detta riunione, ancorché verosimilmente animato dalla lodevole volontà di chiarire i fatti e comporre una diatriba in atto fra i tessarati, questi, in considerazione della funzione svolta nel contesto dell'organigramma federale, abbia sostanzialmente leso i suoi doveri di discrezione, terzietà ed imparzialità rispetto a fatti e circostanze che avrebbero potuto astrattamente costituire oggetto di indagine, anche in considerazione del fatto che a quella riunione la diretta controinteressata, avv. Priscilla Zucchini, non era stata invitata a partecipare, al fine di garantire l'instaurazione d'un contraddittorio paritario ed equilibrato,

P.Q.M.

il Tribunale Federale della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, come in epigrafe composto,

- considerate, ai fini della valutazione complessiva del fatto e delle personalità dell'incolpati, quali circostanze attenuanti per entrambi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina:

- il comportamento successivamente posto in essere ed, in particolare, le dichiarazioni rese in sede di indagine al Procuratore Federale e nell'udienza tenutasi innanzi al Tribunale;
 - l'assenza di precedenti a loro carico;
- ritenuta altresì sussistente, nei soli confronti del sig. Fausto Vignoli, l'aggravante di cui all'art. 26, comma 1°, lettera f), del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione ai mezzi di diffusione delle comunicazioni dallo stesso diramate (circo- stanza che, seppure non espressamente contestata, appare oggettivamente ri- compresa, in punto di fatto, nel capo d'incolpazione);
- ritenuto, infine, che la stessa debba ritenersi subvalente rispetto alle citate circo- stanze attenuanti,

tenuto conto :

- della diminuzione di pena applicabile, in favore di entrambi gli incolpati, a norma del combinato disposto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 26 predetto;
- della tipologia delle sanzioni irrogabili nella fattispecie, tassativamente indicate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, nell'ammenda da € 50,00 a € 3.000,00 in alternativa o in aggiunta alla sanzione inibitiva per un perio- do minimo di 15 giorni e massimo di un anno;
- della inopportunità, condivisa dal Procuratore Federale nelle sue richieste conclu- sive, di procedere all'applicazione di sanzioni inibitive nel caso in esame,

applica

a) al sig. **Fausto Vignoli**, in epigrafe generalizzato, la sanzione finale della **am- menda** in misura pari ad € **200,00** risultante dal seguente calcolo:

- pena base: € 300,00;
- riduzione pari ad un terzo ex art. 26, commi 4, 5 e 6, del Regolamento:
- pena finale: € 200,00

b) all'avv. **Gherardo Nicasi Zanetti**, in epigrafe generalizzato, la sanzione finale dell'**ammenda** in misura pari ad € **300,00** risultante dal seguente calcolo:

- pena base: € 400,00;
- riduzione non superiore ad un terzo ex art. 26, commi 4, 5 e 6, del Regola- mento:

- pena finale: € 300,00.

Il Tribunale incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi senza ritardo il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti private interessate ed ai competenti organi del CONI disponendo, fin d'ora, che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, l'Ufficio provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Non avendo proceduto a redigerne contestualmente la motivazione, il Tribunale ne riserva, infine, il deposito entro 20 giorni dalla sua pubblicazione, alla quale si procede in data odierna mediante lettura del dispositivo.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 13 febbraio 2015.

Motivazione depositata in data 13/03/2015.

F.to **Prof. Avv. Pierfrancesco BRUNO** - Presidente

F.to **Prof. Avv. Daniele PIVA** - Componente relatore

F.to **Avv. Valerio CIONI** – Componente